

**TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO
(TIB)**

**Allegato A alla deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, valido dall'1 ottobre
2016**

PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Regime di bilanciamento

- 1.1 Il responsabile del bilanciamento eroga il servizio di bilanciamento del gas naturale conformemente ai principi e alle disposizioni di cui al Regolamento UE 312/2014 e ai principi e disposizioni contenuti nella presente deliberazione.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano, nei limiti in cui sono compatibili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e agli articoli 1 delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, 21 giugno 2005, n. 119/05 e dell'allegato A alla deliberazione 19 marzo 2015 118/2015/R/gas. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- a) *Autorità* è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - b) *esposizione potenziale del sistema nei confronti di un utente o EPSu* è il debito potenziale di un utente del bilanciamento relativo al servizio di bilanciamento, determinato ai sensi dell'articolo 10 del presente provvedimento;
 - c) *esposizione massima del sistema nei confronti di un utente o MEPSu* è il massimo valore accettabile di *EPSu*;
 - d) *impresa maggiore di trasporto* è l'impresa che, svolgendo l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, ne conferisce le capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita ed eroga il servizio di bilanciamento sull'intera rete;
 - e) *responsabile del bilanciamento* è l'impresa maggiore di trasporto;
 - f) *Gestore del SII* è l'Acquirente Unico S.p.A., la società per azioni presso la quale è istituito il Sistema Informativo Integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - g) *GME* è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 18 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
 - h) *utente del bilanciamento* è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale;
 - i) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
 - j) *Regolamento* è il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;

- k) *Regolamento 2015/703* è il Regolamento (UE) n. 2015/703 della Commissione del 30 aprile 2015;
 - l) *STSP* sono i prodotti standardizzati di breve termine di cui al Capo III del Regolamento;
 - m) *System Average Price* o *SAP* è, relativamente a un giorno gas, la media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma di scambio di prodotti *title*, nonché nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), di prodotti *locational*, con consegna in quel giorno gas, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata;
 - n) *TSOPb* è il prezzo maggiore di tutti gli acquisti di prodotti *title* e, nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), di prodotti *locational* conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas;
 - o) *TSOPs* è il prezzo minore di tutte le vendite di prodotti *title* e, nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), di prodotti *locational* concluse dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas.
- 1.3 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1.1 le definizioni di cui al Capo I del Regolamento sono così precisate:
- a) il TSO è il responsabile del bilanciamento;
 - b) la zona di bilanciamento è unica nel sistema italiano ed è rappresentata dalla Rete Nazionale dei Gasdotti come definita dal Decreto del Ministro 22 dicembre 2000;
 - c) la piattaforma di scambio è il mercato del gas *MGAS* organizzato e gestito dal GME ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

PARTE 2

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO

Articolo 2

Bilanciamento operativo e criteri di intervento del responsabile del bilanciamento nel mercato

- 2.1 Per il bilanciamento operativo della rete il responsabile del bilanciamento applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento come precisate e integrate dal presente articolo.
- 2.2 Il responsabile del bilanciamento intraprende azioni di bilanciamento mediante:
 - a) la compravendita, presso la piattaforma di scambio di prodotti *title* e *locational*, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del Regolamento;

- b) l'utilizzo di servizi di bilanciamento, ove previsti nel proprio codice di rete, conformemente all'articolo 3.
- 2.3 Nel caso di ricorso a prodotti *locational*, il responsabile del bilanciamento comunica non appena ne ravvisa la necessità e con almeno due ore di anticipo, fatti salvi i casi di particolare urgenza, rispetto allo svolgimento della sessione sul proprio sito internet e al GME:
- a) l'intenzione di ricorrere alla compravendita di prodotti *locational*, specificando se intende acquistare oppure vendere;
 - b) il punto o i punti della rete di trasporto dove è richiesta la modifica dei flussi;
 - c) il momento del giorno gas a decorrere dal quale richiede la modifica dei flussi;
 - d) i termini di svolgimento della sessione per la selezione delle offerte;
 - e) se l'approvvigionamento è necessario per:
 - (i) gestire esigenze fisiche localizzate all'interno della zona di bilanciamento;
 - (ii) poter gestire in sicurezza eventuali scostamenti previsti tra immissioni e prelievi complessivi della rete.
- 2.4 Al fine di mantenere, all'interno del giorno gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, oltre agli strumenti sopra individuati, il responsabile del bilanciamento:
- a) utilizza la capacità di stoccaggio per la modulazione oraria della rete di trasporto di cui dispone;
 - b) può richiedere alle imprese di stoccaggio la modifica dei flussi fisici rispetto al valore aggregato delle nomine, comunque nel rispetto dei vincoli complessivi di programmazione oraria dello stoccaggio.
- 2.5 I volumi di gas di stoccaggio corrispondenti alle eventuali differenze fra i quantitativi misurati nei punti di interconnessione con gli stoccaggi e i quantitativi programmati dagli utenti e dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 2.6, lettera a), sono regolati nel giorno successivo a quello di flusso, nell'ambito del mercato di cui all'articolo 7.
- 2.6 Ai fini della gestione delle partite di gas relative a consumi della rete, perdite della rete, gas non contabilizzato e *linepack*, il responsabile del bilanciamento utilizza le capacità di stoccaggio di cui dispone, diverse da quelle per la modulazione oraria, secondo i seguenti criteri:
- a) la programmazione avviene entro un termine, nel giorno gas precedente al giorno di flusso, definito nel codice di rete, compatibile con i tempi di svolgimento delle procedure di cui al comma 3.3 lettera b) della deliberazione 193/2016/R/gas;

- b) la programmazione è definita sulla base di criteri che tengono conto dei parametri di funzionamento della rete di trasporto a tal fine rilevanti. Il responsabile del bilanciamento informa l'Autorità circa i criteri adottati e tiene a disposizione dell'Autorità un registro dei parametri considerati al fine della verifica della loro corretta applicazione.
- 2.7 La capacità che non risulta programmata ai sensi del comma 2.6, lettera a), è offerta nell'ambito delle procedure di cui al comma 3.3 lettera b della deliberazione 193/2016/R/gas ad un prezzo nullo.

Articolo 3

Servizi di bilanciamento

- 3.1 Il responsabile del bilanciamento specifica nel proprio codice di rete, ovvero in procedure sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati ed approvate dall'Autorità:
- a) quali sono le situazioni di criticità, non gestibili attraverso l'utilizzo di *STSP* offerti dagli utenti e che richiedono l'approvvigionamento di servizi di bilanciamento e per quali ragioni;
 - b) i criteri conformi all'articolo 8, commi da 2 a 5 del Regolamento, in base ai quali verranno definite le procedure di approvvigionamento di detti servizi;
 - c) le modalità di utilizzo e di attivazione di detti servizi, compresa eventualmente l'offerta sulla piattaforma di scambio sotto forma di prodotti *STSP* nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
 - d) le conseguenze dell'utilizzo dei servizi di bilanciamento sul prezzo di sbilanciamento.
- 3.2 Il responsabile del bilanciamento unitamente alla proposta di aggiornamento del codice di rete funzionale all'introduzione di servizi di bilanciamento trasmette anche le informazioni circa il costo stimato di tale servizio.

Articolo 4

Gestione dei quantitativi di gas fra imprese di trasporto, imprese di rigassificazione e imprese di stoccaggio che gestiscono impianti interconnessi

- 4.1 Presso le interconnessioni fra reti di trasporto del sistema del gas gestite da imprese diverse nonché presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con impianti di rigassificazione o impianti di stoccaggio si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo disciplinato all'articolo 9 del Regolamento 2015/703, con riferimento:

- a) ai quantitativi attribuiti all'impresa interconnessa, determinati in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione 539/2012/R/gas e al capitolo 9 del codice di rete, nel caso di interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse tenendo conto dei quantitativi destinati alle medesime imprese a copertura di GNC, perdite e consumi;
 - b) alla differenza fra quantitativi programmati e i quantitativi misurati presso i punti interconnessi con impianti di rigassificazione o impianti di stoccaggio, fatto salvo quanto previsto al comma 2.5
- 4.2 Per le finalità di cui al comma precedente le imprese che gestiscono le infrastrutture interconnesse e il responsabile del bilanciamento sottoscrivono un accordo che definisce i limiti giornalieri e mensili del conto di bilanciamento tenendo in conto le condizioni specifiche delle rispettive infrastrutture.
- 4.3 Eventuali quantitativi eccedenti i limiti di cui al precedente comma sono gestiti come disequilibrio e soggetti all'applicazione delle disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche per il bilanciamento e connesso sistema di garanzia.
- 4.4 I quantitativi presenti nel conto di bilanciamento al termine di ciascun mese sono regolati tra le parti in valore economico sulla base del valore medio del SAP del medesimo mese.

Articolo 5

Prezzo di sbilanciamento

- 5.1 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Regolamento:
- a) il valore del piccolo aggiustamento è posto pari a 0,108 €/MWh;
 - b) il prezzo medio ponderato è posto pari al *SAP* ovvero alla media dei *SAP* dei trenta giorni precedenti nei casi in cui, relativamente ad un giorno gas le offerte accettate, presso la piattaforma di scambio, relative a prodotti *title* siano risultate inferiori a 2000 MWh;
 - c) il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), sub i), del Regolamento è pari al *TSOPs*;
 - d) il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), sub i), del Regolamento è pari al *TSOPb*.
- 5.2 L'Autorità definisce, su proposta del responsabile del bilanciamento, i casi e le condizioni in cui l'approvvigionamento di prodotti *locational* per i fini di cui al comma 2.3 lettera e), sub (ii), non è considerato ai fini della definizione di *TSOPs*, *TSOPb*, *SAP* in quanto tale approvvigionamento non è risultato necessario.

- 5.3 Nel caso in cui in un giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia attivato la riduzione delle immissioni di gas in rete prevista dal proprio codice di rete nei casi di emergenza per eccesso di gas in luogo del prezzo marginale di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica un prezzo pari a 0 (zero).
- 5.4 Nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica un prezzo pari a 82,8 €/MWh.

PARTE 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE DI BILANCIAMENTO

Articolo 6

Mercato dei prodotti locational

- 6.1 Il GME, nell'ambito della piattaforma di scambio, gestisce apposite sessioni per la negoziazione di prodotti *locational* organizzate secondo i seguenti criteri.
- 6.2 Il responsabile del bilanciamento individua i punti di entrata e/o uscita della rete di trasporto e i loro raggruppamenti per i quali può richiedere la compravendita di prodotti *locational* e li comunica al GME.
- 6.3 Le sessioni si svolgono, su richiesta del responsabile del bilanciamento, il giorno precedente o nel corso dello stesso giorno per il quale è richiesta la modifica dei flussi.
- 6.4 Sono ammesse alla negoziazione le sole offerte degli utenti di segno opposto a quella, o quelle, del responsabile di bilanciamento. Il responsabile del bilanciamento individua nell'ambito del proprio codice di rete eventuali ulteriori requisiti e limiti per la presentazione delle offerte e si coordina con il GME al fine della verifica del loro rispetto.
- 6.5 Le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire da quella con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.
- 6.6 Il valore netto delle transazioni di cui al precedente comma è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i prezzi e le rispettive quantità.

- 6.7 Il prezzo di remunerazione delle offerte accettate è pari a quello dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella del responsabile del bilanciamento, ovvero a quella del responsabile del bilanciamento nel caso in cui essa non risulti interamente soddisfatta.

Articolo 7

Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio

- 7.1 Il GME, nell'ambito della piattaforma di scambio, organizza e gestisce una sessione giornaliera per la negoziazione di offerte per la cessione e l'acquisto di volumi di gas in stoccaggio.
- 7.2 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto riporta rispettivamente il prezzo massimo cui l'offerente è disponibile all'acquisto o il prezzo minimo cui l'offerente è disponibile alla vendita, nonché i relativi quantitativi.
- 7.3 Ciascun utente può presentare fino a dieci offerte di vendita e dieci offerte di acquisto per ciascuna sessione giornaliera, per quantitativi complessivamente coerenti con i limiti massimi definiti al comma 7.4.
- 7.4 Gli utenti possono offrire giornalmente la propria disponibilità ad acquistare o a vendere nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento quantitativi di gas nei limiti massimi così stabiliti:
- a) per la disponibilità all'acquisto, allo spazio residuo disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmabili in iniezione nel medesimo giorno;
 - b) per la disponibilità alla vendita, alla giacenza residua disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmabili in erogazione nel medesimo giorno.
- 7.5 Il GME verifica, sulla base delle informazioni appositamente trasmesse dalle imprese di stoccaggio, che gli utenti abilitati abbiano presentato offerte nel rispetto dei limiti massimi definiti al presente articolo.
- 7.6 Le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire da quella con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.
- 7.7 Il valore netto delle transazioni di cui al precedente comma è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i prezzi e le rispettive quantità.
- 7.8 Il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate è pari al prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per il quale risultino accettate tutte le offerte di vendita il cui

prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore.

PARTE 4
NEUTRALITÀ E INCENTIVI

Articolo 8
Neutralità

- 8.1 È istituito presso la Cassa, il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas.
- 8.2 Il responsabile del bilanciamento versa se positivo, ovvero riceve se negativo, a valere sul fondo di cui al comma precedente l'ammontare corrispondente alla differenza fra:
- a) la somma dei corrispettivi di bilanciamento applicati agli utenti del bilanciamento, dei ricavi derivanti dalla cessione di prodotti STSP effettuata ai sensi comma 2.2, dalla cessione effettuata ai sensi del comma 2.5, e degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi;
 - b) la somma dei corrispettivi di bilanciamento riconosciuti agli utenti del bilanciamento, i costi derivanti dall'acquisto di prodotti STSP effettuato ai sensi comma 2.2, dall'acquisto effettuato ai sensi del comma 2.5, e degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi.
- 8.3 L'Autorità determina le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del bilanciamento versa e recupera gli importi di cui al comma 8.2 e con le quali viene conseguentemente aggiornato il corrispettivo CRV^{BL} di cui all'articolo 23 della RTTG.
- 8.4 Il responsabile del bilanciamento, con riferimento alle partite economiche che insorgono nell'ambito del sistema di bilanciamento, può comunicare alla Cassa, decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti (comprensivi di IVA), al netto delle garanzie escusse, ai fini dell'erogazione dei relativi importi a valere sul fondo di cui al comma 8.1 entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione.
- 8.5 Nei casi di cui al comma precedente il responsabile del bilanciamento, per ciascuna comunicazione inviata alla Cassa:

- a) comunica all’Autorità tutti i crediti non corrisposti (comprensivi di IVA) dai soggetti inadempienti eccedenti le garanzie escusse opportunamente documentati ai fini della determinazione del corrispettivo per il reintegro del fondo di cui al comma 8.1;
- b) trasmette una relazione nella quale sono descritte le circostanze in base alle quali si è determinato un credito superiore alle garanzie prestate dall’utente;
- c) versa alla Cassa, sul fondo di cui al comma 8.1 i crediti di cui al precedente alinea effettivamente recuperati, entro il termine del mese successivo all’avvenuto recupero, dandone contestualmente comunicazione all’Autorità.

Articolo 9

Incentivi

- 9.1 È istituito, ai sensi del Regolamento, articolo 11, comma 1, un sistema di incentivi nei confronti del responsabile del bilanciamento finalizzato al perseguimento di azioni di bilanciamento coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.
- 9.2 Ai fini dell’erogazione dell’incentivo, sono misurati i seguenti indicatori di *performance* del responsabile del bilanciamento:

- a) errore nella previsione dei quantitativi giornalieri di gas previsti in riconsegna effettuata nel giorno precedente a quello di flusso:

$$p1 = 100 \cdot \frac{|p^s - p^e|}{p^e}$$

dove:

p^s sono i quantitativi di gas previsti in riconsegna in un giorno gas risultanti dalla pubblicazione effettuata dal responsabile del bilanciamento, ai sensi del capitolo 9, § 1.1, numero 3, del proprio codice di rete non oltre le ore 15:00 del giorno precedente;

p^e sono i quantitativi di gas effettivamente riconsegnati nel medesimo giorno gas come determinati nella "sessione di bilanciamento" di cui al Titolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas;

- b) distanza tra i prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas:

$$p2 = 100 \cdot \frac{\max \{TSOPb;SAP\} - \min \{TSOPs;SAP\}}{SAP}$$

- c) bilanciamento residuale:

$$p3 = |S^{op} + LP^d - LP^e|$$

dove:

S^{op} è la differenza, relativa ad un giorno gas, fra:

- l'energia misurata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali il responsabile del bilanciamento si avvale delle previsioni di cui al comma 2.4, lettera b); e
- l'energia complessivamente programmata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi risultante dai programmi degli utenti come da ultimo riformulati e dal programma del responsabile del bilanciamento effettuato nei termini di cui al comma 2.6, lettera a);

LP^d è il livello del *linepack*, espresso in energia, al termine del giorno gas dichiarato dal responsabile del bilanciamento il giorno precedente e pubblicato ai sensi del comma 11.2;

LP^e è il livello del *linepack*, espresso in energia, effettivamente raggiunto al termine del giorno gas.

- 9.3 A ciascun indicatore di *performance* pk ($k= 1, 2, 3$), è associato un incentivo Ik , che può assumere valore anche negativo (penalizzazione), secondo una relazione del tipo:

$$Ik = \begin{cases} ik_1 - mk_1 \cdot pk & \text{per } 0 \leq pk \leq ak_1 \\ ik_2 - mk_2 \cdot pk & \text{per } ak_1 < pk \leq ak_2 \\ ik_3 - mk_3 \cdot pk & \text{per } pk > ak_2 \end{cases}$$

Dove:

- $ik_{1...3}$ sono parametri espressi in euro/giorno, differenziati per indicatore di *performance* pk ;
- $mk_{1...3}$ sono costanti numeriche, differenziate per indicatore di *performance* pk ;
- $ak_{1...2}$ sono costanti numeriche, differenziate per indicatore di *performance* pk .

Articolo 10

Garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente

- 10.1 Il responsabile del bilanciamento organizza e gestisce un sistema di garanzie sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete in conformità ai criteri definiti al presente articolo.
- 10.2 Il responsabile del bilanciamento determina per ciascun utente del bilanciamento l'EPSu e il MEPSu con le modalità riportate di seguito.
- 10.3 L'EPSu è valutata giornalmente in relazione alle partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento. L'EPSu è data dalla somma di:

- a) partite economiche determinate e non ancora saldate;
 - b) partite economiche non ancora determinate in via definitiva relative al periodo precedente al momento di valutazione;
 - c) partite economiche che possono insorgere nel periodo successivo al momento di valutazione.
- 10.4 Le partite economiche di cui alla lettera b) del comma 10.2 sono determinate valorizzando al relativo prezzo di sbilanciamento il disequilibrio attribuibile all'utente per ciascun giorno del periodo di cui alla medesima lettera b) sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, ancorché provvisorio.
- 10.5 Le partite di cui alla lettera c) del comma 10.2 sono determinate valorizzando ad un prezzo di sbilanciamento stimato il disequilibrio che può assumere l'utente in ciascun giorno del periodo di cui alla medesima lettera c), valutato in funzione dei prelievi attesi dell'utente, di immissioni assunte nulle, nonché delle transazioni registrate presso il PSV dal medesimo utente.
- 10.6 Il MEPSu di ciascun utente è definita in funzione delle forme e delle entità delle garanzie fornite dal medesimo utente le quali comprendono:
- a) garanzie di tipo finanziario e bancario;
 - b) rating rilasciato da istituti accreditati;
 - c) la giacenza in stoccaggio dell'utente offerta in garanzia, anche nella forma del pegno; tale garanzia è consentita dal responsabile del bilanciamento solo su richiesta dell'utente e sulla base di un apposito accordo.
- 10.7 Il livello del MEPSu è funzione delle garanzie prestate ed è determinato con l'obiettivo di minimizzare i costi complessivi del sistema, tenendo conto del costo delle medesime garanzie e del costo connesso a crediti non recuperabili valutato in base al rischio di insolvenza.
- 10.8 Nel caso in cui l'EPSu di un utente risulti superiore al MEPSu di competenza il responsabile del bilanciamento ne dà tempestiva comunicazione al GME ed all'utente interessato ed adotta tutte le misure per limitare gli oneri del sistema del gas legati alla possibile insolvenza dell'utente.
- 10.9 Le misure di cui al comma precedente includono anche:
- a) la sospensione del diritto dell'utente del bilanciamento di registrare cessioni in vendita presso il PSV;
 - b) la sospensione del diritto dell'utente del bilanciamento di cedere gas detenuto in stoccaggio ad altri utenti;
 - c) il rifiuto di conferire all'utente del bilanciamento ulteriori capacità di trasporto presso punti di riconsegna.
- 10.10 Ove l'utente interessato non riduca l'EPSu di propria competenza, ovvero non reintegri le garanzie al livello richiesto entro un termine stabilito nel codice di rete, il responsabile del bilanciamento procede alla risoluzione del contratto con

effetto decorrente dal momento in cui l'EPSu dell'utente è risultato superiore al MEPSu di competenza. Gli eventuali quantitativi di gas immessi dall'utente del bilanciamento interessato nel periodo successivo alla decorrenza della risoluzione sono regolati dal responsabile del bilanciamento unitamente e secondo i medesimi criteri previsti per la regolazione delle partite economiche per il bilanciamento. La liquidazione di dette partite economiche compensa eventuali partite a debito dell'utente del bilanciamento nei confronti del responsabile del bilanciamento ed è condizionata al rispetto dell'obbligo di cui al comma 10.11.

- 10.11 È fatto divieto all'utente del bilanciamento di fatturare ai clienti finali o agli utenti della distribuzione i prelievi relativi al periodo successivo al momento in cui l'EPSu dell'utente è risultato superiore al MEPSu. Il presente divieto decade nel momento in cui il responsabile del bilanciamento abbia verificato l'avvenuto ripristino di un livello dell'EPSu inferiore al MEPSu di competenza.

PARTE 5

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 11

Informazioni agli utenti

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento si applica lo scenario di base del modello di informazioni di cui al Capo VIII del Regolamento.
- 11.2 Il responsabile del bilanciamento pubblica entro un termine definito nel codice di rete il livello di *linepack* atteso al termine del giorno gas successivo.
- 11.3 Il responsabile del bilanciamento pubblica, giornalmente, sul proprio sito internet, in esito alla definizione del bilancio di trasporto provvisorio, e aggiorna al momento della definizione del bilancio definitivo il valore assunto dai termini S_T , ΔLP nonché dall'aggregato di C, PE e GNC della propria equazione di bilancio di cui al capitolo 9, §3, del codice di rete.
- 11.4 Il Gestore del SII, entro la fine di ciascun mese pubblica sul proprio sito *internet* la somma del prelievo annuo associato a ciascun punto di riconsegna delle rete di distribuzione, aggregata per punto di consegna della rete di trasporto e dettagliata per tipologia di profilo di prelievo standard. A tal fine le imprese di trasporto comunicano al Gestore del SII l'elenco dei punti di consegna della rete di trasporto attivi.
- 11.5 Il responsabile del bilanciamento pubblica su base trimestrale l'aggiornamento, con dettaglio giornaliero e mensile, dei valori registrati dalle *performance* e dei relativi incentivi di cui all'articolo 9.

- 11.6 Il GME assicura la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), del Regolamento, nonché la trasmissione al responsabile del bilanciamento delle informazioni funzionali alla definizione dei prezzi di sbilanciamento.
- 11.7 Il responsabile del bilanciamento organizza con cadenza almeno trimestrale incontri con gli utenti del servizio di bilanciamento al fine di condividere proprie analisi relative ai criteri d'intervento adottati e alle azioni intraprese per il bilanciamento operativo della rete, con particolare attenzione ai giorni in cui si sono presentati eventi critici; condivide, altresì, valutazioni in merito agli esiti dei meccanismi di neutralità e incentivazione di cui agli articoli 8 e 9, nonché in merito alla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 11.3.